

# Gestione-Rifiuti.it

## Decreto 5 maggio 2006

Ministero delle Attività Produttive. Individuazione dei rifiuti e dei combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili.

(GU n. 125 del 31-5-2006)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Premesso che l'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dispone che il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili e, inoltre, sono stabiliti i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti, unitamente alle modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, con il quale, tra l'altro, è stato abrogato il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pur mantenendo vigenti i relativi provvedimenti attuativi sino all'entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante l'attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e successive modificazioni e aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6;

Compiuto il procedimento finalizzato alla resa del parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 1° marzo 2006;

Considerato che, in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti ha la finalità di promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo e la valorizzazione energetica dei rifiuti, e che, pertanto, il passaggio dei rifiuti, in particolare dei rifiuti a base di biomassa, per tale sistema rappresenti un mezzo idoneo a promuovere il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento di tali rifiuti;

Ritenuto che la gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti debba essere interpretata nel senso di favorire la riduzione dei rifiuti destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche di riutilizzo



# Gestione-Rifiuti.it

e riciclo, per talune tipologie di rifiuti, la valorizzazione energetica sia preferibile allo smaltimento, e rappresenti un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti;

Ritenuto che la promozione della valorizzazione energetica dei combustibili derivati dai rifiuti individuati dalle norme tecniche UNI 9903-1 negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di biomassa costituisca misura promozionale volta a favorire lo smaltimento del combustibile derivato dai rifiuti prodotto e non impiegato, e costituisca anche uno strumento per incrementare la quantità di prodotti combustibili impiegabili nelle predette tipologie di impianto, in modo da favorire la destinazione dei rifiuti a base di biomassa al riutilizzo e al riciclo;

Decreta:

## **Art. 1.**

### **Finalità**

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto:
  - a) individua i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ammessi a beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili;
  - b) stabilisce i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti;
  - c) stabilisce le modalità con le quali viene assicurato il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
2. Restano ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai rifiuti di cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fatte salve le disposizioni normative di recepimento della direttiva n. 2001/77/CE, stabilite dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

## **Art. 2.**

### **Individuazione dei rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili**

1. In aggiunta ai rifiuti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono ammessi a beneficiare del regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili i rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti elencati nell'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
2. I soggetti che esercitano impianti per la produzione di energia elettrica utilizzando, in tutto o in parte, rifiuti ammessi al regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili, e che intendono ottenere i certificati verdi di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, presentano richiesta al Gestore della rete di trasmissione nazionale, con le modalità stabilite dalle direttive di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

## **Art. 3.**

### **Modalità per il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti**

1. Il rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato



# Gestione-Rifiuti.it

A, e' assicurato mediante la valorizzazione energetica. La produzione energetica degli impianti che utilizzano i predetti rifiuti ha diritto ai certificati verdi nella misura stabilita nelle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio concludono uno o piu' accordi di programma con le associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano raccolta differenziata e selettiva di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub allegato B, dei soggetti che effettuano il riutilizzo e il riciclo dei medesimi rifiuti, e dei soggetti che esercitano impianti di valorizzazione energetica dei medesimi rifiuti. L'accordo e' finalizzato alla individuazione di specifiche tipologie di rifiuti, di cui all'allegato 1, sub-allegato B, per i quali sono definiti termini, condizioni e modalita' per la destinazione dei medesimi rifiuti alle attivita' di riutilizzo, riciclo e valorizzazione energetica, nel rispetto della gerarchia comunitaria di trattamento degli stessi. Al termine del periodo di vigenza dell'accordo, le parti possono protrarne la validita', anche modificandone i termini. La stipula dell'accordo di programma di cui al presente comma, la cui efficacia e' subordinata all'intesa con la Conferenza unificata, e' comunque condizione necessaria e propedeutica perche' i soggetti che utilizzano per il recupero energetico i rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato B, abbiano diritto ai certificati verdi nella misura stabilita dalle direttive di cui all'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche e aggiornamenti, con particolare riguardo al disposto del decreto di cui all'art. 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

3. Non si applica il disposto di cui al comma 2 ma la disciplina di cui al comma 1:

a) quando i rifiuti siano utilizzati per recupero di energia nello stesso sistema produttivo locale o distretto industriale, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni e integrazioni, nel quale i rifiuti sono stati prodotti;

b) qualora per recupero di energia siano utilizzati gli scarti ed i sovralli provenienti dal trattamento dei rifiuti finalizzato al recupero di materia tramite le operazioni di recupero comprese dal punto R2 al punto R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. La produzione di elettricit  da impianti che impiegano rifiuti che, in base all'accordo di cui al comma 2 e alle relative condizioni, sono destinati prioritariamente al riutilizzo e al riciclo, non ha diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

5. La cessazione del diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui al precedente comma 4, si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di stipula dell'accordo di cui al comma 2, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

6. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, e successivamente entro il 30 giugno di ciascun anno, i soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub-allegato B, trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le tipologie prodotti e/o utilizzati in una delle operazioni di recupero di cui ai punti da R2 a R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei rifiuti individuati in allegato 1, sub-allegato B, disaggregati su base regionale. Entro i medesimi termini, i soggetti che effettuano attivita' di importazione e/o di esportazione di rifiuti ai sensi del regolamento (CEE) n. 259/93 trasmettono all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e alle regioni, anche attraverso le rispettive associazioni di categoria, i dati, relativi all'anno precedente, inerenti le quantita' e le tipologie di



# Gestione-Rifiuti.it

rifiuti importati e/o esportati, ricadenti nell'allegato 1, sub allegato B, disaggregati su base regionale. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici provvede tempestivamente a segnalare ai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio nonché all'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la mancata trasmissione dei dati sopra citati, al fine di consentire ai Ministeri medesimi l'assunzione di opportune determinazioni per perseguire comunque le finalità della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

7. Entro sei mesi dalle scadenze individuate al comma 6, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, in collaborazione con l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti di cui all'art. 207 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sentito il Consorzio nazionale imballaggi, trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero delle attività produttive un'apposita relazione, contenente dati aggregati della medesima tipologia dei dati di cui al comma 6.

8. Sulla base della relazione di cui al comma 7, e tenuto conto della relazione predisposta in attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto:

a) nella ipotesi di mancata stipula dell'accordo di programma di cui al comma 2 ovvero di mancata protrazione del medesimo ed al fine di assumere le opportune determinazioni per perseguire le finalità della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili, individuano i rifiuti per i quali viene limitato il diritto alla elevazione del periodo di rilascio dei certificati verdi, di cui alle direttive ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti, per la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano i medesimi rifiuti;

b) stabiliscono le modalità e le condizioni per l'applicazione della limitazione di cui alla lettera a);

c) adottano, nella ipotesi di mancato rispetto degli obblighi assunti nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2 da parte dei soggetti stipulanti i medesimi, con effetto immediato le più idonee iniziative volte comunque al perseguimento delle finalità della promozione e dello sviluppo delle fonti rinnovabili.

9. La limitazione di cui al precedente comma 8 si applica solo alla produzione di energia elettrica da impianti che, alla data di entrata in vigore del decreto di cui allo stesso comma 8, non abbiano ancora ottenuto la qualifica di cui alle direttive previste dall'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni.

10. I soggetti che effettuano operazioni di recupero di energia e di materia dai rifiuti di cui all'allegato 1, sub allegato A, provvedono, per tali rifiuti, alle medesime incombenze di cui al comma 6, con le stesse modalità di cui al medesimo comma 6.

## Art. 4.

### Valori di emissione consentiti

1. In materia di valori di emissione consentiti si applicano, per tutte le tipologie di impianti che usano i rifiuti di cui al presente decreto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione della direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti.

## Art. 5.

### Norma finale

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i rifiuti di cui all'allegato 1 al presente decreto, qualora presenti e individuati mediante il medesimo codice CER nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, sono sottoposti alla disciplina del presente



# Gestione-Rifiuti.it

decreto solo nel caso in cui presentino caratteristiche (tipologia, provenienza, caratteristiche del rifiuto) difformi da quelle individuate, per ciascuna tipologia di rifiuto, nel predetto decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998.

2. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro delle attività produttive, di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata provvede alla revisione periodica degli allegati del presente decreto.

Roma, 5 maggio 2006

Il Ministro delle attività produttive  
Scajola

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  
Matteoli

*Fonte: questo documento è stato estratto dal nostro ufficio tecnico dall'archivio della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*



**W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale**  
SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro  
FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 - 21042 Caronno P.Ia (VA)  
**Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)**  
R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

## ALLEGATO 1

I rifiuti etichettati con la lettera **B** sono classificati come rifiuti a base di biomassa, o comunque come fonti rinnovabili, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a includere la relativa produzione di energia elettrica tra le produzioni di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche nell'ambito del bollettino di cui alle direttive emanate ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni e aggiornamenti.

## ALLEGATO 1 - Suballegato A

Il presente suballegato A include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata mediante la valorizzazione energetica.

<b>Codice CER</b>	<b>* DENOMINAZIONE CER</b>	
<b>02</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>	
<b>02 01</b>	<b>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
02 01 07	rifiuti della selvicoltura	B
<b>02 03</b>	<b>rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>	
02 03 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>	
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
02 06 02	rifiuti legati all'impiego di conservanti	
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>	
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>	
<b>03 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>	
03 01 04	* segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose	B
<b>03 02</b>	<b>rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</b>	
03 02 01	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati	
03 02 02	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati	
03 02 03	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici	
03 02 04	* prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici	
03 02 05	* altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanza pericolose	
<b>03 03</b>	<b>rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	B
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	B



# Gestione-Rifiuti.it

- 04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE**
- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 03 \* bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile**
- 04 02 14 \* rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici B
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 16 \* tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI**
- 06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolfurazione**
- 06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 06 13 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti**
- 06 13 03 nerofumo
- 06 13 05 \* fuliggine
- 07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI**
- 07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**
- 07 01 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 01 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 01 08 \* altri fondi e residui di reazione ivi compresi i residui provenienti dalla produzione di bitumi di petrolio
- 07 01 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 14 \* rifiuti prodotti da additivi, contenenti sostanze pericolose
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 16 \* rifiuti contenenti silicone pericoloso
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
- 07 03 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 03 07 \* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 03 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 03 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
- 07 04 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 04 07 \* fondi e residui di reazione alogenati
- 07 04 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 04 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
- 07 05 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 05 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 05 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 05 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11
- 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici**
- 07 06 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri



# Gestione-Rifiuti.it

- 07 06 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 06 08 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose
- 07 07** **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
- 07 07 03 \* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 07 08 \* altri fondi e residui di reazione
- 07 07 11 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose

## **08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA)**

### **08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**

- 08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11
- 08 01 13 \* fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13
- 08 01 15 \* fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15
- 08 01 17 \* fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

### **08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**

- 08 03 07 rifiuti acquosi contenenti inchiostro
- 08 03 12 \* scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 14 \* fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14
- 08 03 16 \* residui di soluzioni chimiche per incisione
- 08 03 17 \* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 03 19 \* oli dispersi

### **08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)**

- 08 04 09 \* adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 11 \* fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11
- 08 04 13 \* fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13
- 08 04 17 \* olio di resina

## **09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**

### **09 01 rifiuti dell'industria fotografica**

- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carte e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 11 \* macchine fotografiche monouso contenenti batteria incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

## **10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**

### **10 02 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio**

- 10 02 11 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli

### **10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**

- 10 03 17 \* rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi





# Gestione-Rifiuti.it

- 10 03 27 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  
**10 07** **rifiuti della metallurgia termica di argento e oro**  
10 07 07 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  
**10 08** **rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi**  
10 08 12 \* rifiuti contenenti catrame derivante dalla produzione degli anodi  
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12  
10 08 19 \* rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli  
**10 12** **rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione**  
10 12 11 \* rifiuti delle operazioni di smaltatura, contenenti metalli pesanti  
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11

## **12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

### **12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**

- 12 01 06 \* oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)  
12 01 07 \* oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)  
12 01 08 \* emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni  
12 01 09 \* emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni  
12 01 10 \* oli sintetici per macchinari  
12 01 12 \* cere e grassi esauriti  
12 01 19 \* oli per macchinari, facilmente biodegradabili

## **13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**

### **13 01 scarti di oli per circuiti idraulici**

- 13 01 01 \* oli per circuiti idraulici contenenti PCB  
13 01 04 \* emulsioni clorurate  
13 01 05 \* emulsioni non clorurate  
13 01 09 \* oli minerali per circuiti idraulici, clorurati  
13 01 10 \* oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati  
13 01 11 \* oli sintetici per circuiti idraulici  
13 01 12 \* oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili  
13 01 13 \* altri oli per circuiti idraulici

### **13 03 oli isolanti e termoconduttori di scarto**

- 13 03 01 \* oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB  
13 03 06 \* oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01  
13 03 07 \* oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati  
13 03 08 \* oli sintetici isolanti e termoconduttori  
13 03 09 \* oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili  
13 03 10 \* altri oli isolanti e termoconduttori

### **13 04 oli di sentina**

- 13 04 01 \* oli di sentina della navigazione interna  
13 04 02 \* oli di sentina delle fognature dei moli

### **13 05 prodotti di separazione olio/acqua**

- 13 05 01 \* rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua  
13 05 02 \* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua  
13 05 03 \* fanghi da collettori  
13 05 06 \* oli prodotti dalla separazione olio/acqua  
13 05 08 \* miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua

### **13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti**

- 13 08 01 \* fanghi ed emulsioni prodotti da processi di dissalazione  
13 08 02 \* altre emulsioni



# Gestione-Rifiuti.it

- 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e08)**  
**14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**  
14 06 01 \* clorofluorocarburi, HCFC, HFC1  
14 06 04 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati  
14 06 05 \* fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**  
**15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**  
15 01 09 imballaggi in materia tessile B  
15 01 10 \* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze  
**15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**  
15 02 02 \* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**  
**16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**  
16 01 03 pneumatici fuori uso  
16 01 07 \* filtri dell'olio  
**16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**  
16 03 05 \* rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose B  
**16 05 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto**  
16 05 08 \* sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose  
**16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)**  
16 07 08 \* rifiuti contenenti olio
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**  
**17 02 legno, vetro e plastica**  
17 02 04 \* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati B (solo legno)  
**17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**  
17 03 01 \* miscele bituminose contenenti catrame di carbone  
17 03 03 \* catrame di carbone e prodotti contenenti catrame  
**17 04 metalli (incluse le loro leghe)**  
17 04 10 \* cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**  
**18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani**  
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)  
18 01 03 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni  
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, gessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)  
18 01 08 \* medicinali citotossici e citostatici  
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08  
**18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie**



# Gestione-Rifiuti.it

## negli animali

- 18 02 02 \* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
- 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolare per evitare infezioni
- 18 02 07 \* medicinali citotossici e citostatici
- 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

## 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

### 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

- 19 01 17 \* rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose (incluso l'olio pirolitico)
- 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti)

### 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

- 19 02 07 \* oli e concentrati prodotti da processi di separazione
- 19 02 08 \* rifiuti combustibili liquidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 09 \* rifiuti combustibili solidi, contenenti sostanze pericolose
- 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09

### 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

- 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
- 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

### 19 05 03 compost fuori specifica

- 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai gas prodotti a partire dai rifiuti)

### 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

- 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale e vegetale B
- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a biogas e gas prodotti da partire dai rifiuti) B
- 19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti oli e grassi commestibili B
- 19 08 10 \* miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

- 19 08 11 \* fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose B

- 19 08 13 \* fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali

### 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale

- 19 09 04 carbone attivo esaurito

### 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo

- 19 10 03 \* fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 05 \* altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
- 19 01 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05

### 19 11 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio

- 19 11 02 \* catrami acidi

### 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet<sup>(\*)</sup>) non specificati altrimenti

- 19 12 01 carta e cartone B
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 06 \* legno contenente sostanze pericolose B
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06 B
- 19 12 08 prodotti tessili B
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti) B (parte biodegrad.)
- 19 12 11 \* altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi di quelli di cui alla voce 19 12 11

W.S.T. ITALIA S.R.L. - Div. Sicurezza Operativa Ambientale

SEDE LEGALE: Via P. Catte, 94 - 08100 Nuoro

FILIALE OPERATIVA: Via Archimede, 224 -21042 Caronno P.Ia (VA)

Tel. 02/96459201 r.a. Fax 02/96458936 E-mail: [tecnico@gestione-rifiuti.it](mailto:tecnico@gestione-rifiuti.it)

R.E.A. 71805 Iscrizione Tribunale di Nuoro n. 267/1999 C.F. 02790920967 P.IVA 01057710913



# Gestione-Rifiuti.it

- (\*) Ivi inclusa la pressoestrusione
- 20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**
- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**
- 20 01 13 \* solventi
  - 20 01 26 \* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
  - 20 01 27 \* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
  - 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
  - 20 01 31 \* medicinali citotossici e citostatici
  - 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
  - 20 01 37 \* legno, contenente sostanze pericolose

B

## ALLEGATO 1 - Suballegato B

Il presente suballegato B include i rifiuti per i quali la gerarchia comunitaria di trattamento è rispettata applicando i criteri individuati all'articolo 3 del presente decreto.

**Codice \* DENOMINAZIONE CER  
CER**

- 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
- 01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione**
- 01 05 05 \* fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli
- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**
- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**
- 02 01 01 fanghi di operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 01 02 scarti di tessuti animali B
  - 02 01 03 scarti di tessuti vegetali B
  - 02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito B
- 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
- 02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
  - 02 02 02 scarti di tessuti animali B
  - 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B
  - 02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**
- 02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
  - 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
  - 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione B
  - 02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**
- 02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti B
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**



# Gestione-Rifiuti.it

02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	B
02 05 02	fanghi provenienti dal trattamento in loco degli effluenti	
<b>02 06</b>	<b>rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>	
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	B
<b>02 07</b>	<b>rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>	
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	B
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	B
02 07 03	rifiuti prodotti dai trattamenti chimici	
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	B
<b>03</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE</b>	
<b>03 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	B
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	B
<b>03 03</b>	<b>rifiuti della produzione del legno e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>	
03 03 01	scarti di corteccia e legno	B
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)	B
03 03 05	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta	
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio	
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	B
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10	
<b>04</b>	<b>RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE</b>	
<b>04 01</b>	<b>rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>	
04 01 01	carniccio e frammenti di calce	B
04 01 06	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo	
04 01 07	fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo	
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	B
<b>04 02</b>	<b>rifiuti dell'industria tessile</b>	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	B
04 02 10	materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)	B
04 02 19 *	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	
04 02 20	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	B
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	B
<b>06</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI</b>	
<b>06 07</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>	
06 07 02 *	carbone attivato dalla produzione di cloro	
<b>06 13</b>	<b>rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>	
06 13 02 *	carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)	
<b>07</b>	<b>RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI</b>	
<b>07 01</b>	<b>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>	
07 01 09 *	residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	
07 01 10 *	altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	



# Gestione-Rifiuti.it

- 07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11
- 07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**
- 07 02 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 02 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11
- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**
- 07 03 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 03 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11
- 07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**
- 07 04 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati
- 07 04 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 04 12 \* fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11
- 07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici**
- 07 05 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 05 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici**
- 07 06 04 \* altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
- 07 06 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 06 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti**
- 07 07 07 \* fondi e residui di reazione, alogenati
- 07 07 09 \* residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati
- 07 07 10 \* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
- 07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 0707 11
- 08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**
- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici**
- 08 01 11 \* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 08 01 21 \* residui di vernici o sverniciatori
- 09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**
- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica**
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**
- 10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio**
- 10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17



# Gestione-Rifiuti.it

- 12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**
- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche**
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 13 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (tranne oli commestibili e oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)**
- 13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**
- 13 02 04 \* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 \* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 \* scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 07 \* olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 08 \* altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 04 oli di sentina**
- 13 04 03 \* altri oli di sentina della navigazione
- 14 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (tranne 07 e08)**
- 14 06 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto**
- 14 06 02 \* altri solventi e miscele di solventi, alogenati
- 14 06 03 \* altri solventi e miscele di solventi
- 15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**
- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone B
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno B
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti B parte biodegrad.)
- 15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi**
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
- 16 01 19 plastica
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)**
- 17 02 legno, vetro e plastica**
- 17 02 01 legno B
- 17 02 03 plastica
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)**
- 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10



# Gestione-Rifiuti.it

<b>19</b>	<b>RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>	
<b>19 01</b>	<b>rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>	
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	
<b>19 08</b>	<b>rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	B
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	
<b>20</b>	<b>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>	
<b>20 01</b>	<b>frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</b>	
20 01 01	carta e cartone	B
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	B
20 01 10	abbigliamento	B
20 01 11	prodotti tessili	B
20 01 25	oli e grassi commestibili	B
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	B
20 01 39	plastica	
<b>20 02</b>	<b>rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	
20 02 01	rifiuti biodegradabili	B
<b>20 03</b>	<b>altri rifiuti urbani</b>	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	B (parte biodegrad.)
02 03 02	rifiuti dei mercati	B

